Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 settembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1979, n. **424.**

Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.

I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento della personalità giuridica all'ORNACOL.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, entro trenta giorni dalla nomina, dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati ed alle somme erogate per l'aiuto al consumo.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, anche nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunità europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 e il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;

Considerata la necessità di stabilire in modo uniforme i requisiti per la sicurezza dei giocattoli sotto l'aspetto delle proprietà meccaniche e fisiche, nonchè dell'infiammabilità;

Considerato che per le proprietà meccaniche e fisiche, nonchè per l'infiammabilità sono state elaborate in sede di Comitato europeo di normalizzazione, rispettivamente il 27 ottobre 1978 e l'8 maggio 1978, specifiche prescrizioni, recepite dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Ritenuto che tali prescrizioni sono idonee a garantire la sicurezza degli utenti sotto i due profili dianzi considerati;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'inizio del settimo mese dalla pubblicazione del presente decreto le prescrizioni di cui agli allegati I e II del presente decreto sono obbligatorie per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

A partire dalla stessa data i fabbricanti italiani e gli operatori che commercializzano prodotti importati devono applicare sui giocattoli, ove possibile, o sull'imballaggio etichette o cartoncini sui quali deve essere indicata la propria ragione sociale o il marchio depositato ed inoltre devono accompagnare la merce con una dichiarazione che il giocattolo ha i requisiti di conformità alle prescrizioni stabilite ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Le scorte di produzione o giacenti presso gli operatori commerciali non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1 potranno essere immesse in consumo entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le prescrizioni di cui all'art. 1 resteranno in vigore fino alla pubblicazione della direttiva che sarà emanata dal Consiglio delle Comunità economiche europee sulla sicurezza dei giocattoli.

Art. 5.

Con successivo provvedimento si regolerà la vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

ALLEGATO I

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE
(Parte 1ª)

PREMESSA.

In linea di principio, i giocattoli sono concepiti e fabbricati per una categoria definita di bambini. Le loro caratteristiche corrispondono all'età, al sesso e al grado di sviluppo dei bambini e la loro utilizzazione presuppone certe attitudini.

Al di fuori dei rischi inerenti alla loro funzione e che sono evidenti (mancanza di equilibrio di un monopattino, punta degli aghi di una scatola per cucito) e nel quadro di una utilizzazione appropriata, essi non devono presentare dei rischi per la categoria di bambini prevista.

Incidenti o infortuni sono frequentemente causati dal fatto che il giocattolo è maneggiato da bambini ai quali non è destinato o è utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concepito.

La scelta di un giocattolo o di un gioco deve dunque essere oggetto di attente cure; bisogna tenere conto dello sviluppo mentale e fisico, del sesso e del temperamento del bambino che lo utilizza. I requisiti della norma non dispensano parenti o educatori dalla responsabilità di sorvegliare il bambino durante il gioco.

I requisiti della norma, si applicano ai giocattoli nuovi.

OGGETTO.

La presente norma fissa i requisiti generali e i metodi di prova riguardanti le proprietà fisiche e meccaniche da prendere in considerazione durante la fabbricazione dei giocattoli, allo scopo di assicurare la sicurezza dell'utilizzatore quando il giocattolo venga usato nel modo indicato.

Essa ha lo scopo di ridurre il più possibile i rischi che non appaiono in modo evidente per gli utilizzatori e non tratta i pericoli inerenti che non possono essere ignorati dai bambini o da coloro che li sorvegliano.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

La norma si applica ai giocattoli destinati ai bambini; l'età di 14 anni è stata considerata come limite della infanzia.

Regole particolari sono fissate per i giocattoli destinati ai bambini di età minore di 36 mesi.

La norma riguarda tutti i giocattoli compresi:

— i mezzi di locomozione, i giocattoli detti scientifici, i giocattoli di lavoro (per esempio cassette semplici per costruzioni, scatole o panoplie di falegname o altri mestieri), specialmente concepiti per i bambini;
— i giocattoli utilizzati nei giardini (per esempio altalene) e modelli giocattolo di equipaggiamenti sportivi (per esempio racchette da tennis giocattolo).

La norma non si applica ai seguenti articoli che ai fini della presente norma non sono considerati giocattoli:

— alle palle da ping pong di celluloide;
— agli ornamenti natalizi;
— agli equipaggiamenti sportivi destinati ad essere utilizzati sia collettivamente sui campi sportivi, sia individualmente in vista di un allenamento sportivo;
— agli equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati collettivamente sui campi da gioco;
— agli equipaggiamenti nautici che possono essere utilizzati in acque profonde;
— ai battelli, gonfiabili o no, sufficientemente grandi da portare un bambino;
— ai giocattoli nautici;
— alle armi ad aria compressa;
— ai fuochi d'artificio;
— ai veicoli con motore a combustione;
— ai modelli in scala ridotta;
— alle fionde e ai lanciasassi.

La norma si applica al giocattolo nel modo nel quale è posto in commercio.

Se un giocattolo deve essere montato da un bambino, i requisiti della norma non si applicano al giocattolo finito, ma a ciascuno dei suoi elementi.

Se un giocattolo deve essere montato da un adulto, i requisiti si applicano al giocattolo montato.

3. REQUISITI.

3.1. *Materiali.*

3.1.1. Fogli di plastica morbida.

I fogli di materie plastiche morbide senza supporto (per esempio utilizzati per la realizzazione di grembiali) con una superficie maggiore di 100 mm × 100 mm devono avere uno spessore minimo di 0,038 mm.

3.1.2. Legno.

Il legno non deve presentare buchi d'insetti e i nodi devono essere aderenti.

L'impiego della corteccia è ammesso solo per la realizzazione di giocattoli folcloristici (a scopo decorativo). Questo requisito non si applica al sughero.

La superficie dei giocattoli di legno non deve essere rugosa in modo che non ci sia nessun rischio di ferite provocate da schegge.

3.1.3 Vetro.

Il vetro non deve essere utilizzato per la realizzazione di giocattoli previsti per i bambini con età minore di 36 mesi ad eccezione delle biglie per sonagli, degli occhi delle bambole e delle biglie di vetro piene

Il vetro può essere utilizzato per la realizzazione di giocattoli per bambini maggiori di 36 mesi solo quando il suo impiego è necessario alla funzione del giocattolo (per esempio giocattoli ottici).

In caso di giocattoli scientifici e di modelli in scala ridotta per costruzioni sono ugualmente ammessi piccoli recipienti di vetro. Tuttavia per i recipienti destinati ad essere sottoposti al calore, deve essere utilizzato solo il vetro borosilicato. Quando il vetro è utilizzato, i bordi devono essere arrotondati e, se necessario, protetti ad eccezione dei vetrini per microscopio.

3.1.4. Materiali per imbottitura.

I materiali per imbottitura devono essere nuovi o disinfettati.

I materiali per imbottitura non devono contenere alcun corpo estraneo duro e appuntito come residui metallici, chiodi, aghi, schegge di legno, di vetro o di plastica.

I granelli per imbottitura di dimensioni minori o uguali a 3 mm devono essere contenuti in un involucro interno differente dall'involucro esterno del giocattolo.

3.2. *Costruzione.*

3.2.1. Requisiti generali.

3.2.1.1. Bordi.

I bordi accessibili dei giocattoli devono essere concepiti in modo da ridurre i rischi di ferite.

I metodi seguenti sono considerati come appropriati.

— per i bordi di lamiere sottili:

a) i bordi possono essere ripiegati, orlati o a spirale (vedi figure).

bordo ripiegato minore di 270°
l_1 = al massimo 0,7 mm

bordo orlato fra 270 e 360°
l_2 = al massimo 1,5 mm

bordo a spirale maggiore di 360°
nessun limite per l_3

b) i bordi possono essere rivestiti da una protezione di materia plastica o pitturati.

— Per i bordi diversi da lamiere sottili, i bordi dei giocattoli metallici o di materia plastica non devono presentare bavature tali da provocare ferite.
Sono ammessi per i bambini di età maggiore di 36 mesi bordi taglienti funzionali a condizione di attirare l'attenzione dell'utilizzatore sui possibili pericoli (vedere 6.3.).

3.2.1.2. Giunti di ricoprimento.

Se lo spazio *l* tra il foglio di metallo e la superficie sottostante è maggiore di 0,7 mm, il bordo del foglio deve essere protetto secondo il punto 3.2.1.1.

3.2.1.3. Sporgenze.

Le estremità appuntite delle viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione dei giocattoli non devono essere accessibili.
Le parti accessibili non devono presentare bavature.
Se un mezzo di fissaggio è destinato ad essere incastrato, nessuna parte della testa deve superare la superficie del giocattolo finito.
Questi requisiti devono essere rispettati prima e dopo le prove prescritte dalle presente norma per i giocattoli in questione.

3.2.1.4. Punte e fili metallici.

I giocattoli non devono avere punte accessibili.
Questo requisito non si applica alle estremità appuntite che sono indispensabili al funzionamento o alla concezione dei giocattoli destinati ai bambini di età maggiore di 36 mesi.
I pericoli presentati da tali estremità appuntite devono essere segnalati all'attenzione degli utilizzatori (vedere 6.3.).
I fili che costituiscono l'armatura del giocattolo che sono suscettibili di diventare accessibili, devono presentare estremità arrotondate, smussate o protette in altra maniera.
I fili che possono essere piegati dal bambino durante il gioco non devono rompersi quando sono sottoposti alla prova definita al punto 4.1.

3.2.1.5. Tubi ed elementi simili rigidi.

I tubi, barre, leve o altri elementi rigidi simili, che sporgono dal corpo del giocattolo e che per loro natura, diametro o lunghezza possono presentare un pericolo per un bambino che vi cada sopra quando il giocattolo è a riposo, devono essere protetti. Se una protezione è assicurata da un elemento aggiunto, esso, sottoposto alla prova definita al punto 4.2., non si deve staccare.

3.2.1.6. Meccanismi pieghevoli.

Ogni giocattolo che possiede dei pezzi che si piegano o che scorrono deve, se esso è destinato a sopportare una massa maggiore di 2,5 kg ed ha delle parti pieghevoli o scorrevoli, avere un dispositivo di sicurezza che eviti tutti i rischi di ferite per pizzicamento.

3.2.1.7. Cerniere.

I giocattoli aventi due parti articolate per mezzo di una o più cerniere (giocattoli muniti di una porta o di un coperchio) e che presentano uno spazio tra i bordi, devono essere fabbricati in modo tale che lo spazio, lato cerniera, sia minore di 5 mm o maggiore di 12 mm qualunque sia l'angolo di apertura della cerniera.

3.2.1.8. Meccanismi di trascinamento.

I meccanismi di trascinamento (meccanismi a ingranaggi e cinghie, di carica, elettrici, a frizione, a molla, con l'esclusione dei meccanismi che fanno parte di un giocattolo da costruire o dei giocattoli trattati in 3.2.2.7.), parte integrante del giocattolo, devono essere realizzati in modo che le parti in movimento, suscettibili di ferire un bambino, non possano essere accessibili.

La protezione esterna del giocattolo deve essere tale che dopo la prova definita al punto 4.3 il meccanismo non sia mai scoperto. La forma e la dimensione delle chiavi di carica o leve di funzionamento devono essere tali che lo spazio tra la chiave o la leva e il corpo del giocattolo sia minore di 2 mm o maggiore di 12 mm.

Se le corde utilizzate per animare i meccanismi dei giocattoli destinati ai bambini di età minore di 36 mesi hanno meno di 1,5 mm di diametro, la forza di richiamo del meccanismo non deve essere maggiore di 4,5 N.

3.2.1.9. Molle.

Le molle devono essere protette se durante l'utilizzazione le dita di un bambino possono essere pizzicate o il bambino può farsi male in qualsiasi altro modo. Per molle a spirale si deve prevedere una protezione quando lo spazio tra le due spire consecutive è maggiore di 3 mm con molla a riposo.

Per le molle elicoidali si deve prevedere una protezione quando lo spazio tra due spire può diventare uguale o maggiore di 3 mm quando la molla è sottoposta ad una forza di trazione di 40 N.

3.2.2. Requisiti applicabili a certi tipi di giocattoli.

3.2.2.1. Piccoli giocattoli ed elementi staccabili facenti parte di un giocattolo.
La più grande dimensione dei giocattoli e dei componenti staccabili dei giocattoli per bambini di età minore di 36 mesi non deve essere compresa tra 17 e 32 mm.

3.2.2.2. Giocattoli con elementi non staccabili.

Nel caso di giocattoli per bambini di età minore di 36 mesi sui quali sono riportati elementi di vetro, metallo, legno o altri materiali rigidi, questi elementi devono essere incastrati in modo tale che non possano essere presi dalle dita o dai denti del bambino o essere fissati al giocattolo in modo tale che non possano essere staccati o disfatti quando sono sottoposti a:

— una forza uguale a 50 N quando la dimensione più grande accessibile è minore o uguale a 6 mm;

— una forza uguale a 90 N quando la dimensione più grande accessibile è maggiore di 6 mm.

3.2.2.3. Giocattoli da portare alla bocca.

I giocattoli previsti per essere portati alla bocca (per esempio fischietti) e che contengono delle ance, biglie o componenti simili devono essere realizzati in modo che questi elementi non possano uscire dal giocattolo quando sono sottoposti ad una aspirazione corrispondente ad una perdita di carico di 0,1 bar attraverso il giocattolo. Questa aspirazione si applica agli orifizi suscettibili di essere portati alla bocca.

3.2.2.4. Culle, letti e passeggini.

La lunghezza libera delle corde per i giocattoli destinati a culle, letti e passeggini deve essere al massimo uguale a 300 mm. Questo requisito si applica agli elastici quando essi sono sottoposti ad una forza di 25 N, ma non agli elastici fissati da una parte e dall'altra del passeggino o della culla. Questi, sottoposti ad una forza di 25 N, non devono raggiungere una lunghezza maggiore di 750 mm e in queste condizioni la lunghezza non deve superare del 40% la lunghezza a riposo.

3.2.2.5. Giocattoli da trascinare.

Le corde di questi giocattoli non devono comportare nodi scorsoi o attacchi suscettibili di formarli. Inoltre, quelle destinate ai bambini di età minore di 36 mesi non devono avere uno spessore minore di 1,5 mm.

3.2.2.6. Giocattoli nei quali un bambino può entrare.

I giocattoli abbastanza grandi da contenere un bambino e muniti di una porta, di un coperchio o di analogo sistema di chiusura devono permettere al bambino di aprire dall'interno la porta, il coperchio o il sistema di chiusura. Un'adeguata ventilazione deve essere assicurata quando porte, coperchi o elementi analoghi sono chiusi.

3.2.2.7. Giocattoli destinati a sopportare il peso di un bambino.

3.2.2.7.1. I giocattoli mossi dal bambino e destinati a sopportarlo (per esempio tricicli, automobiline, ecc.) devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo le prove definite ai punti 4.4 e 4.5 il giocattolo non deve rompersi e deve rimanere conforme ai requisiti della norma;

b) dopo la prova definita al punto 4.6 il giocattolo non deve rovesciarsi. Questo requisito non si applica ai giocattoli a due ruote allineate (per esempio monopattini);

c) i giocattoli portanti con ruote libere devono essere muniti di un dispositivo di frenatura. Dopo la prova definita al punto 4.7 il giocattolo deve rimanere immobilizzato;

d) le catene motrici devono essere protette;

e) le ruote mosse direttamente da pedali devono essere piene. Possono esservi praticate solo fessure o fori di larghezza minore o uguale a 5 mm;

f) gli spazi fra le ruote e il corpo o le parti di un giocattolo (per esempio parafanghi) devono essere minori di 5 mm o maggiori di 12 mm.

3.2.2.7.2. I giocattoli non mossi dal bambino e destinati a sopportarlo (per esempio cavalli a dondolo, scivoli da giardino, altalene a bilancia), ad eccezione delle altalene sospese, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo la prova definita al punto 4.4 il giocattolo non deve rompersi e deve restare conforme ai requisiti della norma;

b) dopo la prova definita al punto 4.6 il giocattolo non deve rovesciarsi.
Questo requisito non si applica ai giocattoli che hanno un sistema di fissaggio al suolo (per esempio scivoli da giardino);

c) per i giocattoli da portare all'aperto devono essere previsti degli accorgimenti per evacuare l'acqua che potrebbe eventualmente accumularsi all'interno del giocattolo.

3.2.2.7.3. Le altalene sospese devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) dopo la prova definita al punto 4.8 l'altalena non deve rompersi e deve restare conforme ai requisiti della norma;

b) i mezzi di sospensione (per esempio corde, catene, ecc.) devono avere un diametro minimo medio di 10 mm.
I ganci di sospensione devono essere arrotolati per almeno 540°;

c) quando un dispositivo di sicurezza esiste, questo deve essere concepito in modo da evitare che il bambino cada dal sedile. I mezzi seguenti sono considerati come appropriati:

— una barra di protezione situata tra 200 e 300 mm al di sopra del sedile;

— un dispositivo di attacco del bambino al sedile;

d) l'attenzione dell'utilizzatore deve essere attirata sulla necessità di verificare regolarmente il sistema di sospensione (vedere 6.4).

3.2.2.8. Giocattoli pesanti immobili.

I giocattoli immobili aventi massa maggiore di 5 kg previsti per essere adagiati al suolo e che non sopportano il peso di un bambino non devono rovesciarsi, quando essi sono sottoposti alla prova definita al punto 4.9.

3.2.2.9. Giocattoli che comportano una fonte di calore.

Tutti i giocattoli che comportano una fonte di calore, non devono prendere fuoco durante il loro funzionamento.

3.2.2.9.1. Giocattoli con superficie riscaldante.

3.2.2.9.1.1. Giocattoli.

L'aumento di temperatura delle parti destinate ad essere afferrate con le mani, ad esempio manici, impugnature, ecc., non deve superare, durante la prova del punto 4.10, i seguenti valori:

metallo	25 K
vetro, porcellana	30 K
materia plastica, legno	35 K

L'aumento di temperatura delle altre superfici accessibili dei giocattoli non deve superare i seguenti valori:

metallo	45 K
altri materiali	55 K

3.2.2.9.1.2. Giocattoli educativi.

I giocattoli destinati ad essere utilizzati a fini educativi e che hanno le stesse funzioni degli apparecchi ad uso domestico (chiamati giocattoli funzionali) e che hanno una fonte di calore (per esempio ferro da stiro, piastra riscaldante, forno, ecc.) devono rispondere ai requisiti del punto 3.2.2.9.1.1, ad eccezione delle superfici riscaldanti funzionali.

Per queste ultime, nessun valore viene dato per gli aumenti di temperatura in quanto il giocattolo deve rispondere ai requisiti applicabili agli apparecchi di cui rappresentano un modello in scala ridotta.

L'attenzione dell'utilizzatore deve essere attirata sui pericoli che possono presentare i giocattoli educativi (vedere 6.5).

3.2.2.9.2. Macchine a vapore.

a) Per quanto concerne l'aumento di temperatura delle parti destinate ad essere toccate, si applicano i valori indicati al punto 3.2.2.9.1.1. quando la macchina a vapore è sottoposta alla prova di cui al punto 4.10.

b) La caldaia deve avere un sistema di sicurezza che impedisca l'introduzione delle dita durante il funzionamento. L'elemento di chiusura deve essere munito di una impugnatura.
Se la macchina utilizza combustibile liquido, il bruciatore deve essere fatto in modo tale che, durante la prova prevista al punto 4.11.1, il liquido non fuoriesca se non a goccia a goccia.
Se la macchina utilizza un combustibile solido esso non deve uscire dalla camera di combustione durante la prova prevista al punto 4.11.1.
Per i combustibili liquidi e solidi per macchine a vapore venduti assieme al giocattolo o separatamente deve essere previsto sull'imballaggio un avvertimento relativo ai rischi che possono comportare per il bambino (vedere 6.6).

c) La capacità della caldaia non deve essere maggiore di 2000 cm³. La caldaia deve essere munita di almeno una valvola di sicurezza di materiale inossidabile non regolabile da parte dell'utilizzatore (per esempio valvola a molla). Le valvole a contrappeso non devono essere utilizzate come valvole di sicurezza. La macchina deve essere munita di un dispositivo che indichi all'utilizzatore il livello dell'acqua nella caldaia, o deve essere costruita in modo tale da prevenire il riempimento al disopra del livello massimo previsto dal costruttore.
Dopo la prova descritta al punto 4.11.2, la pressione di servizio non deve essere maggiore di 1,5 bar. Si intende per pressione di servizio la pressione di vapore prodotta nella caldaia dopo la messa in moto della macchina a vuoto. La pressione di apertura della valvola di sicurezza non deve essere maggiore di 2 volte la pressione di servizio. La pressione di scoppio della caldaia deve essere almeno uguale a 3 volte la pressione di servizio, ma non minore del doppio della pressione di apertura della valvola di sicurezza.

Le dimensioni del serbatoio di combustibile devono essere tali che, dopo la prova definita al punto 4.11.2, la quantità d'acqua evaporata non superi l'80% del contenuto.

Dovranno inoltre essere segnalati agli utilizzatori i potenziali pericoli che presentano le macchine a vapore (vedere 6.6).

3.2.2.10. Giocattoli a proiettili e proiettili giocattolo.

3.2.2.10.1. Nel caso di giocattoli a proiettili nei quali l'energia cinetica è determinata dalle caratteristiche del giocattolo e non dal bambino, dopo la prova definita al punto 4.12, l'energia cinetica non deve essere maggiore di 0,5 J.

3.2.2.10.2. I proiettili con forma di freccia per fucili e pistole a molla, balestre, archi e cerbottane non devono essere di metallo. Le loro estremità devono essere smussate e protette per mezzo di una ventosa, il diametro della quale deve essere almeno uguale al maggiore dei due valori seguenti:

— 20 mm, oppure
— 3 volte il diametro massimo del corpo della freccia.

La ventosa non si deve sfilare quando è sottoposta ad una forza di 50 N.

3.2.2.10.3. Le estremità delle freccette per bambini non devono essere di metallo; sono consentite estremità munite di dischi magnetici.

3.2.2.10.4. Nel caso di giocattoli a proiettili, si deve attirare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli conseguenti all'uso di altri tipi di proiettili e sul pericolo di sparare a bruciapelo (vedere 6.7.).

3.2.2.11. Imitazioni d'armi bianche.

Le imitazioni d'armi bianche (coltelli, spade, asce) non devono avere bordi taglienti e punte acuminate.

3.2.2.12. Imitazione di equipaggiamenti di protezione.

Le parti trasparenti delle imitazioni di equipaggiamenti di protezione (per esempio occhiali, maschere, oblò, ecc.) non devono rompersi dopo la prova definita al punto 4.13.

Le riproduzioni di caschi di protezione (caschi per motociclisti o elmetti da lavoro) e gli occhiali a vetri colorati devono portare un'indicazione che attiri l'attenzione sul fatto che questi non offrono protezione (vedere 6.8).

3.2.2.13. Sonagli.

Le particelle solide messe all'interno dei balocchi per neonati o altri giocattoli simili devono essere lisce e arrotondate. Sono ammesse biglie di vetro.

Non utilizzare granuli o materiali le cui dimensioni aumentino di oltre il 5% dopo la prova di cui al punto 4.14.

L'involucro contenente le particelle non si deve rompere quando il giocattolo è sottoposto alle prove definite ai punti 4.3 e 4.15.

3.2.2.14. Aquiloni e altri giocattoli volanti.

Nel caso di aquiloni e altri giocattoli volanti, i fili di attacco la cui lunghezza è maggiore di 3 m devono essere di materiali non metallici. L'attenzione dell'utilizzatore deve essere attirata sul pericolo che l'aquilone tocchi le linee elettriche (vedere 6.9).

4. METODI DI PROVA.

Salvo indicazioni contrarie di cui al punto 3, la conformità alla presente norma è verificata per mezzo di un esame visivo, di misure, di distanze, di spessori, di forze di trazione, ecc. secondo i casi.

4.1. *Flessibilità dei fili* (vedere 3.2.1.4).

Chiudere tra due cilindri di diametro di 10 mm un filo o un'asta, piegarli secondo un angolo di 60° in un senso, poi di 120° nel senso inverso e ritornare quindi alla posizione iniziale (un ciclo).

Realizzare la prova 30 volte con una frequenza di un ciclo al secondo, con arresto di 20 s ogni 10 cicli. Esaminare se il filo e l'asta si rompono.

4.2. *Strappo degli elementi di protezione* (vedere 3.2.1.5).

Applicare sul pezzo da esaminare o una forza uguale al peso del giocattolo oppure una forza di 60 N. Verificare che l'elemento resista alla forza di strappo più elevata.

4.3. *Resistenza alle cadute* (vedere 3.2.1.8. e 3.2.2.13).

Lasciar cadere 5 volte il giocattolo da un'altezza di 85 ± 5 cm su una piastra di acciaio di 4 mm di spessore, ricoperta di un rivestimento con durezza Shore A di 75 ± 5, avente 2 mm di spessore, posta su un piano orizzontale rigido.

Esaminare se il meccanismo interno risulta accessibile e se, nel caso dei sonagli, l'involucro esterno è danneggiato.

4.4. *Resistenza statica* (vedere 3.2.2.7.1. e 3.2.2.7.2.).

Il giocattolo è sottoposto per 5 min ad un carico di 50 kg, collocato là dove il bambino si siede o si regge in piedi. Tolto il carico, verificare che il giocattolo non si sia rotto e che sia rimasto conforme ai requisiti della norma ad esso applicabili.

4.5. *Resistenza dinamica* (vedere 3.2.2.7.1).

I giocattoli a ruote, azionati dal bambino, sono sottoposti ad un carico di 50 kg il cui baricentro sia situato a 150 mm al di sopra del sedile o a 400 mm al di sopra del piano di appoggio dei piedi. In questi casi il dispositivo sperimentale deve essere tale che le forze esercitate sui punti di appoggio corrispondano all'utilizzazione del giocattolo. Il giocattolo viene spinto per tre volte, ad una velocità di 2 m/s contro un gradino rigido di 50 mm di altezza. Tolto il carico, verificare che il giocattolo non si sia rotto e che sia rimasto conforme ai requisiti della norma ad esso applicabili.

4.6. *Stabilità* (vedere 3.2.2.7.1 e 3.2.2.7.2).

Il giocattolo caricato come al punto 4.5 è posto in qualsiasi posizione su un piano inclinato di 10°. Verificare che il giocattolo non si ribalti.

4.7. *Frenatura* (vedere 3.2.2.7.1).

Il giocattolo caricato come al punto 4.5 è posto su un piano inclinato di 10° con l'asse longitudinale del veicolo parallelo alla pendenza.

Il comando di frenatura è sottoposto ad una forza di 50 N.

Verificare che il veicolo rimanga immobilizzato.

Se il comando del freno è assicurato da una impugnatura, la forza di serraggio di 50 N viene esercitata perpendicolarmente a questa impugnatura nella sua parte centrale appoggiandosi sul manubrio.

Se la frenatura è comandata da un pedale, la forza di 50 N viene applicata nel senso d'azione che produce la frenatura. Se il veicolo possiede più freni, ciascuno di questi deve essere sottoposto separatamente alla prova.

4.8. *Resistenza delle altalene sospese* (vedere 3.2.2.7.3)

Il giocattolo viene caricato uniformemente per 1 h, sul sedile o sul punto nel quale il bambino si regge in piedi, con una massa di 200 kg oppure di 66 kg nel caso di altalene munite di un dispositivo di sicurezza che impedisce al bambino di cadere dal sedile.

Tolto il carico, verificare che nessun elemento del giocattolo si sia rotto e che l'altalena sia rimasta conforme ai requisiti della norma ad essa applicabili.

4.9. *Stabilità dei giocattoli pesanti* (vedere 3.2.2.8)

Il giocattolo è posto con tutte le parti completamente aperte e nella posizione più sfavorevole per la sua stabilità su un piano inclinato di 5°. Verificare che il giocattolo non si capovolga.

4.10. *Aumento di temperatura* (vedere 3.2.2.9.1)

Ad una temperatura ambiente di 25 ± 3 °C scaldare il giocattolo conformemente alle istruzioni di impiego con la quantità massima di carburante o, quando si tratta di un giocattolo elettrico alla potenza massima, fino all'equilibrio termico. Misurare la temperatura della superficie e calcolare l'aumento di temperatura della superficie del giocattolo.

Verificare se il giocattolo si infiamma.

4.11. *Macchine a vapore* (vedere 3.2.2.9.2)

4.11.1. Nel caso di macchine a vapore utilizzanti combustibili liquidi riempire il bruciatore conformemente alle istruzioni del fabbricante, inclinarlo secondo tutte le direzioni rispetto all'orizzontale e verificare che il combustibile non fuoriesca. Nel caso di macchine a vapore

utilizzanti combustibili solidi, riempire la caldaia conformemente alle istruzioni del fabbricante, quindi inclinare la macchina di 90° rispetto all'orizzontale secondo tutte le direzioni. Verificare che il combustibile non fuoriesca.

4.11.2. La caldaia è riempita di acqua conformemente alle istruzioni di impiego. Fissare un manometro alla bocca di riempimento, scaldare la macchina fino alla messa in marcia a vuoto, misurare la pressione di vapore corrispondente (pressione di servizio).

Con lo scarico del vapore chiuso (per esempio arresto della macchina) proseguire il riscaldamento fino alla apertura della valvola di sicurezza. Misurare quindi la pressione all'interno della caldaia in questo istante (pressione di apertura della valvola). La caldaia è scaldata fino ad ottenere una pressione di vapore corrispondente al più elevato dei due valori seguenti:

— 3 volte la pressione di servizio;

— 2 volte la pressione di apertura della valvola.

Scaldare fino al consumo totale del combustibile e misurare la quantità di acqua restante nella caldaia.

4.12. *Proiettili* (vedere 3.2.2.10)

Misurare cinque volte l'energia cinetica del proiettile e calcolare la media aritmetica.

4.13. *Imitazioni di equipaggiamenti di protezione* (vedere 3.2.2.12)

Prelevare dal giocattolo l'elemento trasparente disponendolo, conformemente alle indicazioni della figura 3, sul supporto del dispositivo di prova in modo che tutta la parte periferica dell'elemento risulti appoggiata. Il sopporto deve essere di materiale rigido e di forma adeguata all'elemento.

Dimensioni in mm

La prova viene effettuata a 20 ± 3 °C. Lasciar cadere sulla testa del cilindro una massa di 1 kg da un'altezza di 100 mm.

Verificare se l'elemento si è rotto.

4.14. *Materiali di riempimento dei sonagli* (vedere 3.2.2.13)

Misurare le dimensioni lineari iniziali delle particelle. Immergerle in acqua a 20 ± 3 °C per 24 h.

Misurare nuovamente le dimensioni.

4.15. *Resistenza dei sonagli* (vedere 3.2.2.13)

Sottoporre il sonaglio, collocato su una superficie orizzontale d'acciaio, alla caduta da un'altezza di 100 mm di una massa metallica di 1 kg ripartite su una superficie di 50 cm².

Esaminare se l'involucro si è rotto.

5. IMBALLAGGI.

I sacchi di materia plastica morbida utilizzati per l'imballaggio o necessari all'impiego dei giocattoli ed il cui perimetro di apertura è maggiore di 380 mm devono avere uno spessore minimo di 0,038 mm e non devono essere muniti di chiusura a spago o cordoncino. Si considera soddisfatto il requisito di spessore se lo spessore medio della materia plastica è misurato su una superficie di 100 mm × 100 mm e se non è minore di 0,038 mm. Questo requisito non si applica agli imballaggi di film retraibile che devono essere normalmente distrutti quando la confezione viene aperta dall'utente.

6. MARCATURA E ISTRUZIONI PER L'USO.

6.1. Nel caso di giocattoli che possono essere pericolosi per bambini di età minore di 36 mesi (secondo i requisiti di questa norma applicabile ai giocattoli destinati ai bambini di questa età) questi giocattoli o i loro imballaggi devono portare l'indicazione:

non adatto ad un bambino di età minore ai 36 *mesi.*

Tale indicazione può essere tralasciata quando è evidente che il giocattolo non è destinato ai bambini di età minore di 36 mesi.

6.2. Le altalene (vedere 3.2.2.7.3) devono essere accompagnate da istruzioni di impiego che raccomandino un controllo periodico dei ganci di sospensione.

6.3. I giocattoli educativi (vedere 3.2.2.9.1.2) devono essere accompagnati da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sul fatto che non devono essere utilizzati se non sotto la sorveglianza di adulti.

Inoltre, il giocattolo o il suo imballaggio devono portare il medesimo avvertimento.

6.4. Le macchine a vapore (vedere 3.2.2.9.2.) devono essere accompagnate da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sulla sicurezza di funzionamento. Inoltre bisogna attirare l'attenzione dell'utilizzatore sui rischi del magazzinaggio e dell'uso di combustibile solido o liquido venduto assieme al giocattolo o separatamente.

6.5. I giocattoli a proiettili (vedere 3.2.2.10) devono essere accompagnati da istruzioni d'uso che attirino l'attenzione sul pericolo che deriva dall'utilizzare proiettili che non siano quelli forniti o raccomandati dal fabbricante e sul pericolo di sparare a bruciapelo.

6.6. Le riproduzioni di equipaggiamenti di protezione per la testa (per esempio caschi, vedere 3.2.2.12) devono portare l'indicazione:

non costituisce protezione in caso di incidente.

6.7. Gli aquiloni o altri giocattoli volanti (vedere 3.2.2.14) devono portare l'indicazione:

attenzione! non utilizzare in prossimità di linee elettriche.

ALLEGATO II

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI INFIAMMABILITA' DEI GIOCATTOLI

(Parte 2ª)

0. PREMESSA.

La presente norma costituisce la parte 2ª (1) della norma relativa alla sicurezza dei giocattoli. Essa ha lo scopo di eliminare i giocattoli che rappresentano un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente che circonda il bambino

1. OGGETTO.

La presente norma vuol fissare le categorie di materiali infiammabili proibiti per la fabbricazione di tutti i giocattoli e i requisiti relativi all'infiammabilità di alcuni giocattoli quando vengono esposti ad una modesta sorgente di infiammazione.

I metodi di prova descritti al punto 4 sono utilizzati per determinare l'infiammabilità dei giocattoli in particolari condizioni di prova. I risultati delle prove ottenute non devono essere considerati come un'informazione generale del comportamento al fuoco dei giocattoli o dei materiali quando questi sono sottoposti ad altre sorgenti di infiammazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Vedere parte 1ª della norma.

Questa parte tratta i requisiti generali relativi a tutti i giocattoli, i requisiti particolari e i metodi di prova relativi a:

— barbe, parrucche e maschere;

— costumi da maschera (per esempio: costumi da cowboy, uniformi da infermiere);

— giocattoli concepiti in maniera tale che un bambino possa entrarvi (per esempio: tende giocattolo, teatrini delle marionette, capanni di pelli);

— giocattoli soffici a superficie pelosa.

3. REQUISITI.

3.1. *Osservazioni generali.*

Non devono essere utilizzati nella fabbricazione dei giocattoli i seguenti materiali:

— celluloide (nitrato di cellulosa) e materiali che presentano analogo comportamento al fuoco (ad eccezione del loro uso nelle vernici o pitture);

— materiali a superficie pelosa che hanno un effetto lampo (2) all'avvicinarsi della fiamma;

— i gas infiammabili utilizzati come elementi di gonfiaggio.

3.2. *Barbe, parrucche e maschere.*

3.2.1. Le barbe, le parrucche e le maschere alle quali sono fissati elementi pelosi con lunghezza libera apparente maggiore di 50 mm (3) e destinati ad entrare in contatto con la pelle, qualora risultino infiammabili (4) se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.1, devono avere, se la propagazione avviene, un tempo di combustione (5) minore o uguale a 30 s.

Inoltre, in caso di accensione la lunghezza massima della superficie pelosa restante deve essere:

— maggiore o uguale al 50% della massima lunghezza iniziale se quest'ultima era uguale o maggiore di 150 mm;

— maggiore o uguale al 25% della massima lunghezza iniziale se quest'ultima era minore di 150 mm.

3.2.2. Le maschere che avvolgono la testa (tipo cappuccio) o che vi aderiscono fortemente (per esempio le maschere adesive), munite o meno di elementi pelosi con lunghezza libera apparente minore di 50 mm, quando vengono sottoposte alla prova del punto 4.2. devono avere un tempo di combustione minore o uguale a 10 s, con un'altezza verticale della superficie distrutta, calcolata dal punto di applicazione della fiamma, al massimo pari a 70 mm.

3.2.3. Le mezze maschere (che coprono soltanto il viso o una sua parte) attaccate in modo sommario (facili da togliere), munite o no di elementi pelosi con lunghezza libera apparente minore di 50 mm, quando vengono sottoposte alla prova del punto 4.2., devono avere un tempo di combustione di tutta la maschera, dopo l'allontanamento della fiamma, maggiore di 10 s.

3.3. *Costumi da maschera per travestimenti.*

I campioni rappresentativi dei costumi da maschera devono presentare, se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.3., una velocità di propagazione della fiamma minore o uguale a 50 mm/s (vale a dire il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere 500 mm del campione non deve essere minore di 10 s).

3.4. *Giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi.*

I campioni rappresentativi dei giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi devono avere, se sottoposti alla prova descritta nel punto 4.3., una velocità di propagazione della fiamma minore o uguale a 30 mm/s (vale a dire il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere 500 mm del campione non deve essere minore di 17 s). I giocattoli devono consentire una uscita agevole, escludendo quindi l'uso di meccanismi di chiusura a bottoni, a cerniera lampo, ecc.

3.5. *Giocatoli soffici a superficie pelosa.*

Dopo la prova descritta nel punto 4.4., i giocattoli soffici (animali, bambole, ecc.) con superficie coperta per oltre il 50% da peli (velluti, felpa, imitazione di pelliccia, ecc.) non devono avere una velocità di propagazione della fiamma sulla superficie maggiore di 50 mm/s. Questo requisito non si applica ai giocattoli di dimensioni massime minori o uguali a 150 mm.

4. METODI DI PROVA.

Le seguenti osservazioni generali si applicano ai punti 4.1. e 4.4.

— Ogni prova deve essere effettuata su tre giocattoli o campioni rappresentativi, salvo nel caso dei giocattoli soffici quando la prova può essere effettuata su un solo giocattolo di sufficiente grandezza e se le parti distrutte sono sufficientemente piccole.

— Se soltanto due giocattoli o campioni rispondono alle prescrizioni, si deve ripetere la prova su altri tre articoli. Se questi ultimi tre rispondono alle condizioni volute, la prova viene considerata valida.

— Ogni prova deve essere effettuata su articoli nuovi, i quali vengono posti in commercio, o su campioni di articoli nuovi. Se mediante marcatura appropriata il fabbricante indica che il giocattolo può essere lavato o pulito a secco, si deve effettuare la prova anzitutto sull'articolo nuovo e dopo che quest'ultimo ha subito cinque lavaggi o puliture effettuati conformemente alle istruzioni del fabbricante.

— I giocattoli utilizzati per le prove devono essere rappresentativi di una stessa partita di giocattoli. I campioni parziali devono essere prelevati in modo da essere rappresentativi di tutto il giocattolo.

— Prima di ogni prova i campioni devono essere condizionati per almeno 7 h alla temperatura da 20 a 25 °C e con umidità relativa dal 50 al 65%.

— Le prove devono essere effettuate possibilmente in apposita camera, ai fini della buona realizzazione delle prove stesse e della sicurezza del personale (6).

— La fiamma di prova è ottenuta con un bruciatore (7) a gas butano o propano e risulta dalla miscela del gas con il minimo d'aria sufficiente a darle stabilità. La misura dell'altezza della fiamma si effettua con il bruciatore in posizione verticale.

4.1. *Prova delle barbe, parrucche e maschere con elementi pelosi di lunghezza maggiore di 50 mm.*

Misurare la lunghezza degli elementi pelosi. Disporre l'articolo verticalmente in modo che la maggiore dimensione dell'elemento peloso risulti verticale o in una posizione il più possibile vicina alla verticale.

Applicare una fiamma alta 20 mm, per 2 s, sul bordo inferiore della parte pelosa del giocattolo, in modo che essa penetri nell'articolo per circa 10 mm, col bruciatore in posizione verticale.

Dopo aver allontanato la fiamma, verificare se il giocattolo ha preso fuoco; in questo caso misurare il tempo di persistenza della fiamma e la minima lunghezza non distrutta degli elementi pelosi.

4.2. *Prova dei giocattoli aventi o meno elementi pelosi con lunghezza minore di 50 mm* (3).

Disporre il giocattolo verticalmente oppure, se esso presenta una superficie pelosa, in modo che il lato più lungo della parte pelosa sia in posizione verticale.

Applicare una fiamma alta 20 mm contro la superficie dell'articolo e dirigere la fiamma verso il campione per 2 s, in modo che il contatto avvenga almeno a 20 mm al disopra del bordo inferiore del campione e che la distanza tra le estremità del bruciatore e la superficie di prova sia di circa 5 mm, con bruciatore a 45°.

Dopo che la fiamma è stata allontanata, verificare se il giocattolo continua a bruciare; in questo caso misurare il tempo di persistenza della fiamma, nonchè l'altezza della superficie distrutta considerata a partire dal punto di applicazione della fiamma.

Applicare per 2 s una fiamma verticale alta 40 mm, ottenuta con un bruciatore verticale, sulla parte inferiore della provetta.

Misurare la velocità media di propagazione della fiamma tra due fili.

4.3. *Prova dei costumi da maschera e dei giocattoli concepiti in modo che un bambino possa entrarvi.*

Prelevare tre provette con dimensioni utili di 600 mm × 80 mm.

Ciascuna provetta deve contenere due fili di riferimento di cotone, distanti 500 mm: il primo filo deve essere sistemato ad almeno 50 mm dalla parte inferiore della provetta.

Sistemare la provetta in un telaio ad U munito di sporgenze, a 45° rispetto al piano orizzontale.

Applicare per 2 s una fiamma verticale alta 40 mm, ottenuta con un bruciatore verticale, sulla parte inferiore della provetta.

Misurare la velocità media di propagazione della fiamma tra due fili.

4.4. *Prova dei giocattoli soffici a superficie pelosa.*

Disporre l'articolo verticalmente. Applicare per 2 s una fiamma alta 20 mm contro la superficie del campione, in modo che il contatto venga realizzato ad almeno 20 mm al di sopra del bordo inferiore del campione e che la distanza tra l'estremità del bruciatore e la superficie di prova sia di circa 5 mm, con bruciatore a 45°. Dopo aver allontanato la fiamma, misurare il tempo impiegato dalla fiamma per percorrere la distanza compresa tra il punto di applicazione della fiamma e l'estremità superiore del giocattolo.

Nota. — Gli allegati I e II sono stati ricavati dalla norma europea EN 71, parte 1ª e 2ª (prima edizione), nella versione in lingua italiana, tradotta dall'UNI.

---

(1) Questa parte sarà riunita con la parte 1ª e, in particolare, la norma deve essere consultata con la premessa e i punti 1, 2, 5 e 6 della parte 1ª.

(2) Rapida propagazione della fiamma sulla superficie del pezzo.

(3) Per i peli ondulati si deve considerare la lunghezza apparente e non la lunghezza effettiva.

(4) Per infiammabilità si intende la persistenza della fiamma per un periodo di tempo di 2 s o più, dopo aver rimosso la fiamma di prova.

(5) Periodo di tempo durante il quale il giocattolo continua a bruciare dopo aver rimosso la fiamma di prova.

(6) Vedere per esempio le camere di prova descritte nelle norme NF G 07-113 e DIN 50050.

(7) Un bruciatore del tipo descritto nelle norme NF G 07-100, DIN 50051 e BS 5438.

(7647)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

trasporto di merci per conto terzi: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7624)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1979 recante norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979 che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1729/79 della commissione, del 6 agosto 1979 che fissa la campagna di commercializzazione per certi prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1732/79 della commissione, del 6 agosto 1979 che modifica ulteriormente il regolamento (CEE) n. 1530/78, integrando e modificando talune modalità di applicazione del regime di aiuto per i contemplati prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1730/79 della commissione, del 6 agosto 1979 che fissa, per la campagna 1979-80, l'ammontare dell'aiuto alla produzione per i pomodori pelati surgelati, i fiocchi di pomodoro, il succo di pomodoro della posizione doganale ex 20.02 C e le pere Williams conservate allo sciroppo, nonchè il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979 che detta norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Considerata la necessità di modificare ed integrare alcune disposizioni del precitato decreto 18 luglio 1979 per i sopraggiunti regolamenti (CEE) numeri 1639/79, 1729/79, 1732/79 e 1730/79 sopra citati;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Estensione del regime di aiuto ad altri prodotti

Le indicazioni del regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978 poste nel decreto ministeriale 18 luglio 1979, citato nelle premesse, si intendono completate con quelle dei regolamenti (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979 e n. 1729/79 della commissione, del 6 agosto 1979.

Art. 2.

Integrazioni e modificazioni alle modalità di applicazione del regime di aiuto

Le modificazioni e le integrazioni al regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 si intendono quelle riportate nel regolamento (CEE) della commissione, n. 1732/79 del 6 agosto 1979.

Art. 3.

Disciplina dei prezzi minimi e delle compensazioni finanziarie dei prodotti aggiunti

Le indicazioni del regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979 poste nel decreto ministeriale 18 luglio 1979, infra citato e concernente l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonchè il prezzo minimo da pagare ai produttori, si intendono completate dalle indicazioni del regolamento (CEE) n. 1730/79 della commissione, del 6 agosto 1979.

Art. 4.

Procedure

L'ultimo comma dell'art. 11 del citato decreto ministeriale 18 luglio 1979 è sostituito dal seguente:

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero, fiocco di pomodoro, succo della voce doganale ex 20.02 e succo della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi: il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi, se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 5.

Estensione ai prodotti aggiunti dei coefficienti di lavorazione

La tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto di cui all'art. 13 del ripetuto decreto ministeriale 18 luglio 1979 si intende integrata come segue:

Pomodoro surgelato intero pelato	1,10
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,90
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	2,20
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,70
Fiocco di pomodoro	24,00

Per le pere allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63 %.

Art. 6.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979 citato in epigrafe si intendono sostituiti dai seguenti:

Per le pesche e le pere Williams sciroppate condizionate il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53 % ed al 50 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per il succo della voce doganale ex 20.07 si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979 mentre per il succo della voce doganale ex 20.02 il riferimento al tenore in estratto secco è quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1730/79 della commissione, del 6 agosto 1979.

Art. 7.

Condizionamento successivo del prodotto

Il terzo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 luglio 1979 più volte citato è sostituito dal seguente:

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 30 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'AIMA al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa.

Art. 8.

Al primo comma, punto 1) dell'art. 17 del soprarichiamato decreto ministeriale 18 luglio 1979, l'indicazione del regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, è sostituita con quella del regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979 mentre l'indicazione posta nel successivo punto *m*) del 31 marzo è sostituita con quella del 30 aprile.

CAPO SECONDO

Art. 9.

Norme di qualità

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario, è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche e pere Williams allo sciroppo, succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodoro con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 1), parte integrante del presente decreto.

CAPO TERZO

Art. 10.

Limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate

Con successivo provvedimento saranno emanate norme relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, integranti il decreto ministeriale 18 luglio 1979, così come da regolamento (CEE) n. 1640/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979 nonchè da regolamento (CEE) n. 1731/79 della commissione, del 6 agosto 1979, omessi in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

ALLEGATO 1

A) Le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 15 cm²/kg di prodotto sgocciolato;

pezzatura sufficientemente uniforme.

E' tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere Williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm²/kg di prodotto sgocciolato;

semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

I suddetti prodotti, devono, altresì, avere colore, odore e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccessivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25 % sia per le pesche che per le pere.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche o di altre sostanze vegetali estranee.

C) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42 % del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

D) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60 % del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4 % al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui al punto *C*) e *D*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi. Devono altresì avere non più del 40 % di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60 % di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonchè i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione, previa eliminazione delle eventuali bucce e semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4 %.

E) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

F) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93 %;

colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7700)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione, è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7704)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7705)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1979, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre luglio-agosto 1979;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,15 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7701)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1979, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 12,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1979, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con la quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,30 %, il costo medio della raccolta per il bimestre luglio-agosto 1979 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7702)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative e contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione, è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7706)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e in particolare l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dal citato art. 26 della legge predetta è stato determinato nella misura del 15,05 % di cui:

a) 13,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi nonchè l'art. 3 dello stesso decreto con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, pari all'1,75 %, il tasso di riferimento per le suddette operazioni è pari, per il bimestre in questione, al 15,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative e contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione, è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7707)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1979, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 12 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 12,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,75 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1979, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7699)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7698)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7697)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1979, del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(7703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Mozambico, con protocollo addizionale, firmato a Maputo il 7 agosto 1977.

Il 7 maggio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Mozambico, con protocollo addizionale, firmato a Maputo il 7 agosto 1977.

In conformità dell'art. IX dell'accordo e V del protocollo, i citati atti internazionali, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, sono entrati in vigore il 7 maggio 1979.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Mozambico, desiderosi di rafforzare i rappotri esistenti fra i due Stati ed i loro popoli attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti nei rispettivi Stati, programmi di cooperazione tecnica conformemente alle loro possibilità e necessità.

Per l'esecuzione dei singoli programmi i due Governi potranno avvalersi di istituti ed organismi specializzati.

Le parti contraenti potranno inoltre negoziare, ove ritenuto necessario, protocolli addizionali al presente accordo per regolare la collaborazione in specifici settori.

Articolo II

Nel quadro dei programmi di cooperazione tecnica previsti dall'articolo I, il Governo della Repubblica italiana si impegna a facilitare, a richiesta del Governo della Repubblica popolare del Mozambico e secondo modalità tecniche e finanziarie che verranno di volta in volta concordate fra i due Governi:

a) l'invio di esperti ed altri specialisti;

b) l'utilizzazione di volontari in servizio civile;

c) la formazione tecnica e professionale di cittadini mozambicani mediante la promozione di corsi e la concessione di borse di studio o di tirocinio atte a favorire la frequenza a detti corsi, con particolare riguardo alle finalità di cui al successivo articolo III;

d) la partecipazione italiana alla creazione di centri di addestramento e perfezionamento professionale, di centri di ricerca e di laboratori;

e) la fornitura a condizioni agevolate, o in particolari casi gratuita, di attrezzature, materiali o servizi nella misura eventualmente necessaria alla realizzazione dei programmi sopra citati;

f) la promozione di studi e progettazioni che interessano lo sviluppo della Repubblica popolare del Mozambico da parte di società italiane, anche a mezzo di diretta partecipazione alla spesa da parte del Governo italiano;

g) la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica predisposti o eseguiti da istituti od organismi internazionali cui entrambi i Paesi siano interessati.

Articolo III

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare che il personale italiano di cui al precedente articolo sia gradualmente sostituito da personale mozambicano, alla cui formazione e specializzazione sarà accordata considerazione prioritaria in connessione con i singoli programmi.

Articolo IV

Le candidature del personale da impiegare nei programmi di cooperazione tecnica di cui ai precedenti articoli dovranno ottenere il gradimento delle competenti autorità della Repubblica popolare del Mozambico.

Qualora sussistano particolari motivi, il personale italiano potrà essere richiamato in patria prima della fine della missione, dopo consultazioni tra le due parti.

Articolo V

Il Governo della Repubblica popolare del Mozambico si impegna ad assicurare al personale italiano, inviato ai sensi dei precedenti articoli, assistenza, garanzie giuridiche e facilitazioni non inferiori a quelle attribuite al personale di qualsiasi altro Stato od organismo internazionale operante in Mozambico nel quadro di accordi di cooperazione tecnica.

Articolo VI

Il Governo della Repubblica popolare del Mozambico esenterà il personale italiano operante ai sensi del presente accordo da ogni responsabilità civile diretta derivante da qualsiasi obbligazione, indennizzo o spesa suscettibili di essere avanzate a causa di offese a persone o beni o di ogni altro danno connesso a qualsiasi atto od omissione compiuto dal personale italiano nell'esercizio delle sue funzioni non potendo ad esso essere attribuita alcuna responsabilità giudiziale o extragiudiziale salvo che tale atto od omissione derivino da dolo o colpa grave inescusabile del predetto personale.

Articolo VII

Il Governo della Repubblica popolare del Mozambico concederà l'esenzione da ogni tassa di importazione e da altri carichi fiscali per le attrezzature, i materiali e i servizi forniti ai sensi dell'articolo II lettera *e)* del presente accordo.

Articolo VIII

Ogni qual volta i due Governi lo ritengano necessario potrà essere riunita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti dei due Governi, alla quale potrà essere deferita, di comune intesa, qualsiasi materia inerente all'esecuzione del presente accordo.

La commissione potrà avvalersi, se del caso, anche della collaborazione di esperti.

Articolo IX

Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data della notifica per via diplomatica che le parti contraenti avranno espletato le procedure previste dalle rispettive legislazioni. Esso resterà in vigore per due (2) anni e sarà rinnovato per riconduzione tacita per nuovi due anni, a meno che una delle parti contraenti lo denunci per via diplomatica per lo meno sei (6) mesi prima della scadenza del termine di validità.

In caso di cessazione del presente accordo le sue disposizioni continueranno ad essere applicate alle obbligazioni ancora non adempiute e risultanti da programmi di cooperazione tecnica conclusi durante il suo periodo di validità.

Fatto a Maputo il sette agosto millenovecentosettantasette in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica popolare del Mozambico*
LUCIANO RADI	MARIO DA GRACA MACHUNGO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Mozambico allo scopo di stabilire i diritti e gli obblighi del personale italiano, d'ora in avanti designato «cooperante italiano», inviato in Mozambico per compiti di cooperazione tecnica a norma dell'accordo in epigrafe, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il cooperante italiano in servizio in territorio mozambicano a norma degli articoli I, II, III dell'accordo di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Mozambico dipenderà disciplinarmente e amministrativamente dall'Ambasciata d'Italia in Maputo che assicurerà l'osservanza da parte del cooperante italiano di quanto segue:

a) il cooperante italiano sarà collocato alle dipendenze del Ministero della Repubblica popolare del Mozambico per il quale presterà servizio e non potrà chiedere o ricevere direttive da altri enti salvo il Governo italiano;

b) il cooperante italiano sarà soggetto a tutte le leggi del Mozambico che regolano la sua funzione e sarà tenuto durante il servizio e dopo di esso a mantenere il segreto assoluto su tutti i fatti, le informazioni o i documenti dei quali abbia avuto conoscenza nell'esercizio del suo incarico, senza pregiudizio della relazione sulla sua attività che dovrà presentare regolarmente all'Ambasciata d'Italia;

c) al cooperante italiano sarà vietato esercitare per la durata del suo servizio qualsiasi altra attività remunerata;

d) il cooperante italiano osserverà l'orario di lavoro che sia ufficialmente determinato per il personale della stessa categoria e funzione, nazionale e straniero;

e) il cooperante italiano terrà un comportamento dignitoso e rispettoso, non interferirà negli affari interni della Repubblica popolare del Mozambico e dovrà astenersi da qualsiasi attività politica o qualsiasi atto suscettibile di pregiudicare le relazioni tra i due Paesi.

Articolo II

Il cooperante italiano in servizio nel territorio mozambicano a norma degli articoli I, II, III dell'accordo di cooperazione tra i due Paesi avrà diritto:

a) alla concessione, per sè e le persone di famiglia a suo carico, dei visti di ingresso, soggiorno, uscita e di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria senza pagamento di diritti o tasse di qualsiasi genere;

b) alla concessione di un documento d'identità emesso dal Governo della Repubblica popolare del Mozambico comprovante la qualifica di cooperante;

c) alla esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o civile, prestazione personale o adempimento amministrativo cui siano tenuti i cittadini mozambicani;

d) al pagamento, da parte delle autorità della Repubblica popolare del Mozambico, del costo dei viaggi effettuati, anche dalle persone di famiglia a suo carico, fra il punto d'ingresso in territorio mozambicano e la località d'impiego, sia all'inizio che al termine della missione, o in occasione delle ferie annuali;

e) alla fornitura dei mezzi di trasporto per i viaggi da effettuare all'interno del territorio mozambicano per l'espletamento dei compiti di cooperazione tecnica demandatigli, o in difetto, al rimborso del costo dei viaggi stessi secondo le tariffe applicate al personale mozambicano di pari livello;

f) alla fornitura gratuita, da parte delle autorità della Repubblica popolare del Mozambico di locali di lavoro debitamente attrezzati, di personale di appoggio e di mezzi di telecomunicazione all'interno del territorio, per l'espletamento dei compiti di cooperazione tecnica demandatigli;

g) al godimento di ferie annuali conformemente allo ordinamento italiano in vigore e alle esigenze di servizio in Mozambico;

h) all'assistenza sanitaria gratuita anche per le persone di famiglia a suo carico;

i) all'esenzione da ogni imposta od onere fiscale sulle remunerazioni o altre indennità che siano a carico della parte italiana;

j) al libero trasferimento delle remunerazioni e indennità che siano a carico della parte italiana;

k) all'esenzione dai dazi d'importazione e da tutti gli altri carichi fiscali applicabili ai beni mobili e agli effetti personali di uso proprio e delle persone di famiglia a suo carico, la cui importazione abbia luogo all'atto dell'arrivo in territorio mozambicano, all'inizio della missione, e nei sei mesi successivi, ivi comprendendosi:

1) una vettura o motociclo;
2) un televisore;
3) una radio e un grammofono ovvero un radio-grammofono;
4) un registratore;

5) un bollitore elettrico e un contenitore refrigerato;
6) una lavatrice;
7) due condizionatori d'aria e/o due stufe elettriche o a gas, ovvero un numero proporzionalmente superiore di tali apparecchi nella misura di un apparecchio per ogni due persone di famiglia a carico;
8) apparecchi ed accessori domestici di minor rilievo;
9) strumenti di lavoro;

l) della stessa esenzione di cui al suesteso punto *k*) sui beni mobili e effetti importati durante il corso della missione di cooperazione tecnica, in sostituzione dei corrispondenti beni ed effetti importati a norma del medesimo punto *k*) che siano stati sottratti o siano divenuti inutilizzabili;

m) alla libera esportazione, alla fine della missione di cooperazione tecnica dei beni mobili ed effetti importati in territorio mozambicano a norma del suesteso punto *k*);

n) i beni mobili e effetti personali importati in territorio mozambicano a norma del suesteso punto *k*) potranno essere donati o venduti prima della partenza, solo su autorizzazione delle autorità mozambicane competenti e in osservanza delle norme fiscali in vigore nella Repubblica popolare del Mozambico;

o) all'esenzione dai dazi di importazione e da tutti gli altri carichi fiscali applicabili ai medicinali necessari all'uso proprio e delle persone di famiglia a suo carico, fino ad un valore massimo annuo di L. 1.000.000 (un milione), da determinarsi in base alle fatture di spedizione. L'introduzione di questi medicinali nel territorio mozambicano sarà autorizzata dalle competenti autorità del Ministero della sanità della Repubblica popolare del Mozambico;

p) all'uso gratuito di un appartamento mobiliato e attrezzato per se e per le persone di famiglia a suo carico;

q) all'immediata comunicazione, da parte delle autorità della Repubblica popolare del Mozambico all'Ambasciata italiana presso il Governo della Repubblica popolare del Mozambico, in caso di arresto ovvero di instaurazione di procedimento penale nei confronti propri o di persone di famiglia a carico;

r) ad ogni assistenza da parte delle autorità della Repubblica popolare del Mozambico per rendere possibile il più sollecito rimpatrio del cooperante italiano e delle persone di famiglia a carico, qualora insorga emergenza in Mozambico.

Articolo III

A norma del presente protocollo con il termine «persone di famiglia a suo carico» si dovranno intendere la moglie o il marito, i figli minori di anni diciotto e altri familiari senza reddito proprio e che convivano con il cooperante.

Articolo IV

Al cooperante italiano in servizio nella Repubblica popolare del Mozambico a norma dell'articolo II, lettera *a*), dell'accordo in epigrafe sarà assicurato da parte della Repubblica popolare del Mozambico un trattamento economico identico a quello spettante al personale mozambicano della medesima categoria secondo le norme della legislazione locale in vigore.

Durante le ferie annuali sarà assicurato da parte mozambicana il trattamento economico per un periodo non superiore a trenta giorni.

Al cooperante italiano in servizio nella Repubblica popolare del Mozambico a norma dell'articolo II, lettera *b*), dell'accordo in epigrafe il trattamento economico sarà assicurato dal Governo italiano.

Tale trattamento previsto da ambedue le parti, resterà in vigore sino al termine del contratto, anche in caso di denuncia dell'accordo.

Articolo V

Il presente protocollo che costituisce l'«Allegato A», all'accordo di cooperazione tecnica, fa parte integrante dello stesso e entrerà in vigore contestualmente all'accordo stesso.

Fatto a Maputo il sette agosto millenovecentosettantasette in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
LUCIANO RADI

Per il Governo della Repubblica popolare del Mozambico
MARIO DA GRAÇA MACHUNGO

(7649)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale «Lega del Filo d'Oro» in Osimo, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 15 Interno, foglio n. 6, l'associazione «Lega del Filo d'Oro», con sede in Osimo (Ancona), è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Scalvini Maria Cristina, consistente in un immobile sito in Ancona, via Piave n. 63.

(7672)

Autorizzazione all'ente morale «La San Vincenzo» in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1979, registro n. 15 Interno, foglio n. 49, l'associazione «La San Vincenzo», in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Paolo Bollini Marchisio della Predosa consistente in una somma di denaro di L. 20.000.000.

(7673)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio produttori latte della provincia di Venezia a r.l.», in Venezia.

Con decreto ministeriale 17 agosto 1979 i poteri conferiti al dott. Sante Zucchelli, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio produttori latte della provincia di Venezia a r.l.», in Venezia, frazione Mestre-Carpenedo, sono stati prorogati fino al 22 febbraio 1980.

(7637)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Antonio Virdis, nato a Osilo (Sassari) il 1° gennaio 1916, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7656)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni con sede in Caserta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 agosto 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni con sede in Caserta, in amministrazione straordinaria, il rag. Raffaele Minieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7693)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Antonio Rudas, nato a Laerru (Sassari) il 22 luglio 1938, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7654)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu S. Nicolò

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giovanni Antonio Dettori, nato a Nughedu S. Nicolò (Sassari) il 23 ottobre 1913, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu S. Nicolò (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7655)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bagnara di Romagna e Argenta

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 26 giugno 1979, n. 2366 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5997/5631 nella seduta del 25 luglio 1979): comune di Bagnara di Romagna (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 5 giugno 1978, n. 27);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 2367 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5998/5632 nella seduta del 25 luglio 1979): comune di Argenta (Ferrara) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 14 luglio 1978, n. 74).

(7675)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Campagnola Emilia Comacchio, Castelguelfo, Alfonsine e Bagno di Romagna.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 26 giugno 1979, n. 2365 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5996/5630 nella seduta del 25 luglio 1979): comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 29 ottobre 1976, n. 146 e 16 giugno 1978, n. 45);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 2461 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo nella seduta del 3 agosto 1979): comune di Comacchio (Ferrara) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 17 giugno 1977, n. 80 e 20 giugno 1978, n. 110);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 2464 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6446/5984 nella seduta del 3 agosto 1979): comune di Castelguelfo (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 giugno 1977, n. 53);

deliberazione 20 luglio 1979, n. 2510 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6287/5760 nella seduta del 26 luglio 1979): comune di Alfonsine (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 luglio 1978, n. 155);

deliberazione 23 luglio 1979, n. 2704 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6459/5986 nella seduta del 3 agosto 1979): comune di Bagno di Romagna (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 dicembre 1978, n. 109).

(7676)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Vermiglio

Con deliberazione 13 luglio 1979, n. 5172, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2874 del comune catastale di Vermiglio dal demanio al patrimonio provinciale.

(7677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961 n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 332, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1978, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli ispettorati del lavoro per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede in Lombardia;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti o di segretario d'azienda);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;
b) nozioni di contabilità di Stato;
c) elementi di economia politica;
d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1, *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Milano, nei giorni* 7 *e* 8 *dicembre* 1979, *presso l'Università cattolica «Sacro Cuore», via S. Agnese n.* 2, *salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda ed ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve dei posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulle elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui a numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro, aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 228.714, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 81

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . (provincia . . . .) il giorno . ., domiciliato in . . . . c.a.p. n. . (provincia . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . conseguito presso . . via . . . . (città) . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (4) . . .;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro, nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto, per l'autenticità della firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . .»; ovvero «perchè riformato o rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7580)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, fogio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 332, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1978, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'ispettorato del lavoro per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Veneto.

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dello ispettorato del lavoro da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale per la quale concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prova di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

La prova scritta verterà su un componimento in lingua italiana.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

La prova pratica di dattilografia verterà su una scrittura sotto dettato su macchina «Olivetti» alla velocità di 180 battute al minuto.

Il colloquio verterà sulle materie appresso indicate:

a) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola dell'obbligo);

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

c) nozioni elementari di statistica.

La prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1, avrà luogo, con inizio alle ore 8, a Padova nel giorno 28 dicembre 1979, presso l'Università degli studi, via Luzzati, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve dei posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ed era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui a numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 120, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 882.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 228.714, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1979
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 84

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . ., domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro da destinare nel Veneto.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . Istituto . . . . via . . . . . città . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto, per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero « perchè riformato o rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è suffficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7581)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per *titoli ed esami*, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(2812/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (*Frosinone*).

(2813/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2802/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(2804/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(2800/S)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(2803/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(2806/S)

OSPEDALI DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Monza (Milano).

(2805/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2799/S)

OSPEDALE «DE LUCA E ROSSANO» DI VICO EQUENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente addetto al laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(2810/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orvieto (Terni).

(2838/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2836/S)

OSPEDALE CIVILE «S. NICOLO'» DI LEVANTO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(2837/S)

OSPEDALE CIVILE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e non medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente medico del centro per la prevenzione, la diagnosi e la cura degli stati disendocrini e dismetabolici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(2811/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792420)